



REGOLAMENTO DI ISTITUTO



Sommario

PRIMA PARTE.....	2
Art 1. Approvazione del regolamento	3
Art 2. Modifica del regolamento	3
Art 3. Entrata in vigore	3
PRINCIPI GENERALI	3
FINALITÀ E FUNZIONI DELLA SCUOLA	3
Art 4. Orario delle Lezioni e calendario scolastico	4
Art 5. Frequenza degli studenti alle lezioni.....	4
Art 6. Assenze	4
Art 7. Giustificazioni, assenze, ritardi e/o uscite anticipate degli studenti	5
Art 8. Uscite a scopo didattico.....	6
Art 9. Comportamento corretto e utilizzo cellulari e/o altro dispositivo elettronico	6
Art 10. Voto di comportamento.....	6
Art 11. Vigilanza, uso dei servizi igienici, uscite dall'aula.....	7
Art 12 Funzionamento e utilizzo degli spazi anche in prossimità dell'Istituto e durante i viaggi di istruzione sia in Italia che all'estero	8
Art 13. Custodia di propri beni	8
Art 14. Comunicazioni/Manifesti/Avvisi degli studenti.....	9
Art 15. Divieto di fumo	9
Art 16. Contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo.....	9
Art 17. Accesso agli uffici di presidenza e di segreteria	10
Art 18. Libertà di assemblea degli studenti	10
Art 19. Richieste delle assemblee di classe e di istituto	10
SECONDA PARTE.....	11
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	11
Art 20. NORME DI RIFERIMENTO	11
Art 21. Doveri dello Studente	11
Art 22. Provvedimenti disciplinari	11

Art 23. Criteri per le sanzioni	12
Art 24. Tipologia delle sanzioni.....	12
Art 25. Attività da svolgere durante l'allontanamento dalle lezioni	12
Art 26. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica	
Art 27. Denuncia e quadro delle relative infrazioni	13
Art 28. Applicazioni delle sanzioni.....	24
Art 29. Procedimento disciplinare.....	24
Art 30. Organi competenti.....	24
Art 31. Svolgimento del procedimento disciplinare	24
Art 32. votazione.....	14
Art 33. Motivazione del provvedimento	14
Art 34. Provvedimento cautelativo	14
Art 35. Ricorso	45
Art 36. Organo di garanzia.....	25
Art 37. Compiti dell'Organo di garanzia	25
Art 38. Riunioni dell'Organo di garanzia.....	25
Art 39. Voto dell'Organo di garanzia	25
Art 40. Sanzioni in sede d'Esame.....	26
Art 41. Entrata in vigore del presente Regolamento.....	26

PRIMA PARTE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art.10, comma 3, lettera a) del T.U.16/4/94, n.297; (Disposizioni legislative in materia di istruzione)

VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche)

VISTO il DPR 24/06/98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti)

VISTO il DPR 235 del 2007 e 134 del 2025 recante integrazioni e modificazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti

VISTA la legge n. 150 del 01.10.2024 *“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.”*

Visto il DPR n. 135 del 2025 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che vada ad integrare e modificare quello attualmente in vigore

EMANA il seguente Regolamento:

PREMESSA

Le norme del regolamento interno dell'ITET "Maggiolini" tendono a rispecchiare nella comunità scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi. L'Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un'azione formativa adatta a promuovere negli studenti

una retta coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere ai doveri scolastici e per porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale. In questa prospettiva il Regolamento si pone come strumento per la proficua distribuzione del tempo di lavoro e dell'impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, genitori) per promuovere il senso di responsabilità e favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine recepisce gran parte delle norme dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D. P. R. n. 249 del 24.06.98) e sue successive modifiche (DPR n. 235 del 21.11.07 e n. 134 dello 08.08.2025).

Art 1. Approvazione del regolamento

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto all'unanimità dei voti validamente espressi.

Art 2. Modifica del regolamento

Al presente regolamento possono essere introdotte tutte le modificazioni che, alla luce dell'esperienza o a seguito di nuove disposizioni legislative, si rendessero utili o necessarie.

Art 3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di cessazione di articoli o di parti di essi.

PRINCIPI GENERALI

FINALITÀ E FUNZIONI DELLA SCUOLA

La scuola, luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni, svolge un'azione diretta a promuovere nello studente il pieno ed armonico sviluppo delle sue capacità e delle sue attitudini; la sua completa maturazione intellettuale, morale e sociale; l'acquisizione di una cultura intesa non solo come memoria ma anche promozione e preservazione dei valori fondativi della cittadinanza attiva e partecipata in senso "globale" e conforme allo spirito della Costituzione Repubblicana e ai principi della Carta dei diritti dell'uomo. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela di tutti gli studenti rispettandone bisogni, diritti, provenienza. La scuola promuove e implementa i rapporti con il Territorio attraverso la partecipazione agli eventi significativi e alle forme collaborative con Associazioni - Enti - Istituzioni tramite la costituzione di Reti - Convenzioni - Protocolli di Intesa. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
- b. offerte formative aggiuntive ed integrative per colmare le situazioni di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica al fine di garantire i principi dell'individualizzazione e della personalizzazione dell'offerta formativa;
- c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
- d. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- e. la continuità e la collaborazione con le famiglie e il Territorio.

Art 4. Orario delle Lezioni e calendario scolastico

Il calendario delle attività scolastiche è deliberato dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio Docenti, nel rispetto del calendario regionale, e tenuto conto di tutte le esigenze in particolare quelle determinate dai trasposti scolastici.

L'orario delle lezioni viene definito annualmente, secondo la normativa vigente (D. Lgs. n. 297/1994 art. 396 c. 2 lett. d). Gli studenti possono entrare nell'edificio scolastico e accedere alla propria aula a partire **da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni fissata per le 08:10**. Il personale docente deve trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art 5. Frequenza degli studenti alle Lezioni

1. La frequenza delle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria;
2. Fanno parte dell'obbligo di frequenza le attività dei PCTO e di stage nonché tutte le attività didattiche deliberate dai consigli di classe. Per tali attività saranno valide, laddove applicabili, le norme del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni del regolamento di disciplina.
3. Durante le lezioni è opportuno partecipare attivamente e responsabilmente nel reciproco, democratico rispetto di tutti i componenti della classe.
4. Ogni studente deve presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata. È proibito portare oggetti estranei all'insegnamento che possono distogliere l'attenzione dalla lezione.

Art 6. Assenze

Obblighi

È obbligatoria la frequenza di tutte le attività facenti parte dell'offerta formativa didattica, ivi comprese le uscite didattiche e i PCTO durante l'anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) "**ai fini della validità dell'anno scolastico**", compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Infatti, in caso di superamento del tetto di assenze del 25%, le tipologie di assenza che consentono di prendere in esame l'eventuale deroga riguardano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- donazioni di sangue
- partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- problemi familiari e/o personali a causa dei quali lo/la studente/studentessa deve mantenersi agli studi ed è quindi costretto/a a svolgere un'attività lavorativa anche in orario scolastico.

Tutti gli/le studenti/studentesse, affinché l'anno scolastico venga considerato valido per le assenze dovute ai sopraelencati motivi, devono produrre tempestivamente adeguata documentazione che ne comprovi i motivi. In caso contrario, nello scrutinio finale, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporterà la non ammissione allo scrutinio e, di conseguenza, alla classe successiva o all' Esame di Stato.

Calcolo della percentuale di assenze

La percentuale di assenze viene calcolata sul monte ore totale di lezioni dell'anno scolastico.

Art 7. Giustificazioni, assenze, ritardi e/o uscite anticipate degli studenti

La porta di ingresso sarà chiusa in coincidenza con l'orario di inizio delle lezioni fissato alle ore 08:10.

Fermo restando il dovere della puntualità, si specifica quanto di seguito riportato:

Ingressi posticipati

L'ingresso posticipato (diverso dal ritardo) è un "ritardo dichiarato". Si verifica in caso di appuntamenti di carattere prevalentemente sanitario (es: esami del sangue, visite mediche, ecc..) o, comunque, eventi già programmati ed eccezionali. I genitori inviano, il giorno precedente, una e-mail con il dettaglio e le motivazioni a **vicepresidenza@itetmaggiolini.edu.it**. La Vicepresidenza autorizza, annotando l'evento sul Registro Elettronico. Il docente in orario preso atto dell'autorizzazione consente l'entrata dello studente in classe.

Non sono ammessi ingressi posticipati oltre le ore 10:05.

Ritardi

Si ribadisce che gli studenti accedono nell'edificio scolastico al suono della prima campanella delle ore 08:05 e **che le lezioni iniziano alle ore 08:10**. Pertanto, gli studenti dovranno essere all'interno della propria aula entro le ore 08:10.

A. Eventuali ritardi, dovuti a imprevisti, disguidi o qualsiasi avvenimento ostile non programmati, concepiti come eccezione e non come regola, saranno tollerati nella misura di **cinque volte per la prima ora e per periodo scolastico**; lo studente potrà accedere direttamente nella propria aula e il docente della prima ora avrà cura di annotare il ritardo sul registro elettronico. Il ritardo dovrà essere giustificato dai genitori. Nell'ipotesi di accumulo di ritardi oltre le cinque volte, il docente coordinatore inserirà una nota disciplinare che influirà sulla formulazione del voto di comportamento, con eventuali provvedimenti disciplinari.

B. I ritardi successivi alle ore 9:05, non notificati via e-mail il giorno precedente, verranno esaminati con maggiore attenzione, anche contattando la famiglia. Lo studente dovrà passare dalla Vicepresidenza per essere autorizzato ad entrare in classe.

Il numero massimo dei ritardi successivi alle ore 09:05 è quantificato nella misura di **tre volte per periodo scolastico**. Superata questa soglia, il docente coordinatore inserirà una nota disciplinare che influirà sulla formulazione del voto di comportamento con eventuali provvedimenti disciplinari.

Uscite anticipate

Il ricorso all'uscita anticipata dalle lezioni dei singoli studenti è consentito in casi eccezionali, per eventi programmati, oppure improrogabili necessità di tipo familiare e per motivi di salute.

Procedura:

1. le famiglie invieranno la richiesta alla casella di posta elettronica **vicepresidenza@itetmaggiolini.edu.it** entro le ore 8:00 del giorno interessato.
2. La Vicepresidenza, vagliata la richiesta, autorizzerà l'uscita inserendo l'orario sul Registro Elettronico.
3. Nel caso in cui, per eventi imprevisti, il genitore o altro incaricato, munito di delega, venga a prendere lo studente senza averne dato preventiva comunicazione tramite e-mail, si recherà in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico, per la relativa autorizzazione.
4. Non saranno comunque consentite uscite anticipate prima delle ore 12:05; eventuali uscite prima dell'ora specificata, saranno consentite solo se lo studente verrà prelevato da un genitore per problematiche urgenti e/o impreviste.

Giustificazioni

I genitori dovranno giustificare assenze e ritardi degli studenti attraverso il registro elettronico. I docenti coordinatori monitoreranno le giustificazioni delle assenze, se necessario sollecitando le famiglie a provvedere alla relativa giustificazione.

Art 8. Uscite a scopo didattico

- Le uscite didattiche nell'ambito del territorio ove ha sede la scuola o nel circondario, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

- Preventivamente la Scuola richiede, nella domanda di iscrizione, l'autorizzazione per le uscite didattiche che eventualmente si dovessero realizzare. Ogni uscita didattica sarà comunicata alle famiglie.

Art 9. Comportamento corretto e utilizzo cellulari e/o altro dispositivo elettronico

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti dell'intera comunità scolastica il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni, a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica, a intervenire puntualmente alle lezioni.
2. Gli studenti sono altresì tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo così come presentarsi a scuola in modo decoroso e con un abbigliamento adeguato al contesto scolastico; **è vietato indossare top sportivi, canottiere o maglie trasparenti che lasciano scoperte pancia e décolleté, così come pantaloni corti o minigonne; è altresì vietato indossare cappelli e cappucci durante le lezioni.** Non è consentito consumare cibi e bevande nelle aule e/o laboratori durante lo svolgimento delle attività didattiche.

3. Nel rispetto dell'ultima circolare del Ministro dell'Istruzione n. 3392 del 16-06-2025, **si dispone il divieto ASSOLUTO**, anche a fini didattici, di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale durante l'intero orario scolastico.

L'uso è consentito solo a studenti con PEI o PDP nei casi in cui lo stesso sia previsto come supporto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

Ogni contravvenzione a tale disposizione sarà severamente sanzionata.

Si ricorda che è vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo di registrazione audio o video all'interno dell'edificio scolastico in assenza di autorizzazione della Dirigente così come è vietata la diffusione non autorizzata di immagini relative a cose, persone, ambienti dell'Istituto. Eventuali riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari, per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. n. 196/2003 e art. 10 del Codice Civile) ed essere soggetto a denunce presso l'autorità giudiziaria oltre al risarcimento del danno subito.

Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e monitor interattivi.

In conformità a quanto sopra, il telefono cellulare nell'ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile...) **dovrà essere, pertanto, tenuto spento e riposto nello zaino/borsa e non potrà essere assolutamente usato durante l'intero orario scolastico, compreso l'intervallo.**

Si precisa inoltre che la scuola non è responsabile della custodia dei telefoni e, pertanto, è esonerata da ogni eventuale responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento.

Art 10. Voto di comportamento

In tema di voto di comportamento si stabilisce che:

1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
2. In caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi in sede di valutazione finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e dello studente), una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto

della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento dell'istituzione scolastica, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

4. L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
5. Nel caso di valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe ovvero l'esito non positivo, comporta la non ammissione della studentessa o dello studente alla classe successiva.
6. Per le classi quinte, nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi in sede di valutazione finale, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.
7. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può esser attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Art 11. Vigilanza, uso dei servizi igienici, uscite dall'aula

La vigilanza sugli studenti è un **obbligo di servizio fondamentale** per tutto il personale scolastico (docenti e collaboratori), e la sua mancata esecuzione può portare a conseguenze legali, sia civili che penali, in caso di danni arrecati dagli studenti a sé stessi o a terzi.

Principali obblighi di Vigilanza

a. Ingresso e Uscita dall'Edificio:

- a. Gli studenti possono entrare 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- b. I **collaboratori scolastici** hanno il compito di sorvegliare gli ingressi e i corridoi per garantire un flusso ordinato.
- c. I **docenti** sono responsabili della vigilanza in aula a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e fino a quando l'ultimo studente non ha lasciato l'aula alla fine della giornata.

b. Durante le Lezioni e gli Intervalli:

- a. Il **docente** in servizio è il principale responsabile della classe. Secondo gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile, i docenti sono ritenuti responsabili per i danni causati dagli studenti, a meno che non riescano a dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata e che l'evento fosse imprevedibile e repentino.
- b. È da evitare l'allontanamento momentaneo dall'aula di uno o più studenti se non per motivi strettamente giustificati e per il tempo necessario e, comunque, **uno per volta**.
- c. Durante l'intervallo, i docenti sono tenuti a raggiungere le postazioni indicate nel piano di sorveglianza, altrimenti, se non indicati, sono tenuti a vigilare sia gli studenti presenti nell'aula che quelli nel corridoio adiacente.

c. Cambio d'Ora:

- a. Gli studenti devono rimanere in classe.
- b. I **collaboratori scolastici** devono facilitare il cambio tra i docenti e vigilare sugli studenti fino all'arrivo dell'insegnante successivo.

- c. I **docenti** si recano tempestivamente nella propria aula per garantire la continuità della sorveglianza.
- d. **Palestra e laboratori**
 - a. La vigilanza è a carico dell'insegnante di scienze motorie e dei docenti/assistenti tecnici, che devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza e l'uso corretto delle attrezzature.
- e. **Viaggi e uscite didattiche:** L'obbligo di vigilanza è esteso a tutta la durata dell'attività. È richiesto un docente accompagnatore ogni 15 studenti, con personale aggiuntivo per studenti con disabilità.
- f. **Compiti dei Collaboratori Scolastici:**
 - a. Controllare l'accesso di persone estranee nell'edificio scolastico.
 - b. Segnalare immediatamente alla dirigenza eventuali situazioni di pericolo, disagio o comportamenti anomali.
 - c. Verificare periodicamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo.

Art 12 Funzionamento e utilizzo degli spazi anche in prossimità dell'Istituto e durante i viaggi di istruzione sia in Italia che all'estero

Gli studenti sono tenuti ad indossare l'abbigliamento e gli accessori richiesti nelle palestre e nei vari laboratori.

È necessario che gli studenti si assumano la responsabilità dei locali frequentati e del corretto utilizzo delle attrezzature.

Eventuali rotture e/o danni saranno addebitati ai responsabili o, in caso di mancata identificazione degli stessi, all'intera classe o alle classi. Nei confronti dei responsabili di danni e/o rotture saranno anche previste sanzioni disciplinari appositamente stabilite.

Anche eventuali atti di vandalismo saranno sanzionati: verrà richiesto il risarcimento dei danni provocati e, nei casi più gravi, il fatto verrà segnalato all'Autorità Giudiziaria.

Al termine delle lezioni, tutte le aule ed i laboratori devono essere sgomberati, lasciati puliti ed in ordine: Il rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici è necessario per mantenere decorosi ed accoglienti i locali scolastici.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche durante le occasioni dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero. I docenti accompagnatori dovranno vigilare sul comportamento degli studenti al fine di evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e/o alle cose; tali ultime evenienze, come già sopra specificato, saranno addebitate ai responsabili e, in caso di mancata identificazione degli stessi, all'intero gruppo partecipante. Nei confronti dei responsabili di danni e/o rotture saranno anche previste sanzioni disciplinari appositamente stabilite.

Infine, ogni evento che si dovesse verificare nelle aree di pertinenza dell'istituto, sia con riferimento a danneggiamenti e/o ad atti di violenza morale o fisica, sarà oggetto di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili individuati con obbligo di eventuale risarcimento danni ed eventuale responsabilità penali.

Art 13. Custodia di propri beni

L'Istituzione Scolastica non è responsabile per la custodia dei beni di proprietà degli studenti. Si raccomanda di munire i propri mezzi di trasporto di idonei dispositivi antifurto, dal momento che il parcheggio non è custodito.

Si raccomanda ancora agli studenti di non portare a scuola oggetti di valore o somme ingenti di denaro e, comunque, di non abbandonare mai incustoditi i propri beni.

Gli oggetti smarriti e rinvenuti saranno depositati in centralino.

Art 14. Comunicazioni/Manifesti/Avvisi degli studenti

Gli studenti hanno facoltà di esporre comunicazioni, manifesti e avvisi negli appositi spazi messi loro a disposizione. Il materiale da affiggere dovrà essere preventivamente visionato e vistato dalla Dirigente Scolastica o da un suo Collaboratore per il controllo di conformità alle norme di legge.

Art 15. Divieto di fumo

Il Decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce il divieto di fumo nelle scuole, estendendo tale divieto anche alle aree all'aperto di pertinenza del sistema educativo di istruzione e di formazione. È vietato, altresì, l'utilizzo di sigarette elettroniche, con conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale antincendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975 ssmmii, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo - ITET "G. MAGGIOLINI" - PARABIAGO).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della normativa, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà all'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. Tutti i docenti e tutto il personale ATA devono sorvegliare e vigilare le proprie zone di pertinenza (aule — laboratori — piani) affinché il divieto di fumo venga rispettato. Inoltre, il personale docente e/o ATA che ha rilevato l'illecito deve segnalare nominativo e generalità del trasgressore e luogo dove l'infrazione è stata commessa alle autorità competenti.

Art 16. Contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Con riferimento alla legge 71/2017 è fatto divieto di qualsiasi comportamento di prevaricazione e/o sopruso di uno o più studenti/esse nei confronti di un ragazzo/a più debole caratterizzato da violenza fisica, psicologica o intimidazione, specie se reiterata, con l'intenzione di nuocere o con l'isolamento della vittima, incapace di difendersi. Sono altresì vietate tutte quelle azioni aggressive, volontarie e ripetute nel tempo attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione atte ad offendere, molestare, diffamare un individuo. Qualunque violazione di tali divieti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari graduate in base alla gravità e alle disposizioni previste dal presente regolamento. Qualora si configurassero comportamenti penalmente rilevanti, la Dirigente Scolastica provvederà a fare le necessarie segnalazioni presso l'Autorità giudiziaria competente. La scuola si adopera ad informare e istruire sull'argomento tutte le componenti scolastiche e individua un referente che cura le azioni inerenti.

Art 17. Accesso agli uffici di presidenza e di segreteria

Gli studenti possono accedere all'Ufficio di Presidenza per conferire con il Dirigente Scolastico previo appuntamento preventivamente concordato. Gli studenti possono accedere all'Ufficio di Segreteria solo in casi di necessità, secondo l'orario di ricevimento e con il permesso del docente. Essi potranno accedere all'Ufficio Vicepresidenza in caso di comprovate problematiche che richiedano il supporto e/o l'intervento dello Staff.

Art 18. Libertà di assemblea degli studenti

1. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione al suo interno, nonché il diritto degli studenti singoli o associati a svolgere iniziative all'interno dell'istituto, anche attraverso la concessione d'uso dei locali.
2. Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli studenti ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele. È consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto e, per ciascuna classe, di un'Assemblea di Classe, nel limite delle ore di lezione di una giornata la prima, e di due ore, anche non consecutive, la seconda.
3. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione e nel mese di settembre.

Art 19. Richieste delle assemblee di classe e di istituto

1. La richiesta delle assemblee studentesche deve essere inoltrata agli insegnanti interessati e all'ufficio di Presidenza con cinque giorni di anticipo rispetto alla data della loro effettuazione. In via eccezionale, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, è consentito lo svolgimento di assemblee straordinarie.
2. **Assemblea di Classe.** Le assemblee di Classe, nei limiti di una al mese, non potranno essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana né nelle ore di lezione delle stesse discipline. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. La richiesta di assemblea va effettuata dai rappresentanti di classe in apposito modello di domanda da richiedere in segreteria con apposta, per accettazione, la firma del docente dell'ora nella quale si svolge l'assemblea stessa.
1. **Assemblea di Istituto** L'assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle Assemblee di Istituto svolte durante le lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. L'assemblea di Istituto deve essere richiesta dalla maggioranza, almeno la metà più uno, del Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti

SECONDA PARTE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art 20. Norme di riferimento

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito dalle seguenti normative:

- DPR n. 249 del 24/06/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti", modificato dal DPR n. 235 del 21/11/2007 "Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti";
- DPR n. 134 del 05/08/2025 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- Decreto legge n. 104/2013, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. IL divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto.

- Legge n. 71/2017 – “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, come integrata dalla L. 70/2024 - “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, adottate con D.M. n. 18 del 13 gennaio 2021, come integrate dalla Nota prot. n. 121 del 20 gennaio 2025 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70”;
- CM n. 3392 del 16/06/2025 “Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”.

Art 21. Doveri dello Studente

Ogni studente nel rispetto dei propri diritti ha il dovere di:

1. rispettare le leggi, i regolamenti, le regole di sicurezza e l'organizzazione della scuola, le decisioni democraticamente assunte e le regole della civile convivenza;
2. frequentare regolarmente le lezioni e le attività didattiche, parteciparvi attivamente e dedicarsi con costanza allo studio;
3. partecipare attivamente e con spirito costruttivo alla vita della scuola;
4. comportarsi con rispetto, correttezza e lealtà verso tutti: dirigenti, professori, personale scolastico e compagni;
5. avere cura degli spazi e delle attrezzature della scuola, usando correttamente aule, laboratori, computer e libri.

Art 22. Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma potrà influire sul parere del Collegio Docenti nell'ammissione degli studenti a ripetere per la terza volta la stessa classe.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
4. Il Consiglio di classe ha facoltà, laddove se ne ravvisi l'opportunità, in aggiunta ai provvedimenti disciplinari di irrogare la sanzione accessoria della esclusione dai viaggi di istruzione e/o uscite didattiche nei confronti di quegli studenti che si rendessero passibili di almeno cinque note disciplinari e/o della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

Art 23. Criteri per le sanzioni

I criteri che ispirano il tipo e l'entità delle sanzioni sono:

- l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e l'imprudenza;
- la rilevanza dei doveri violati;
- il grado del danno o del pericolo causato;
- la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento e ai precedenti disciplinari dello studente nel corso dell'anno scolastico;
- il concorso nel comportamento e sanzionabilità di più studenti in accordo tra di loro.

Art 24. Tipologia delle sanzioni

Gli studenti che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal presente Regolamento andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

1. richiamo verbale formale;
2. ammonizione scritta sul registro di classe (nota disciplinare);
3. convocazione dei genitori;
4. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
5. riparazione del danno;
6. allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni;
7. allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni;
8. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
9. esclusione dallo scrutinio finale;
10. non ammissione all'esame di Stato.

Art 25. Attività da svolgere durante l'allontanamento dalle lezioni

1. Nel periodo di allontanamento dello/a studente/ssa dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
2. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività si svolgono presso strutture ospitanti convenzionate con la scuola o, in caso di indisponibilità delle stesse, saranno svolte in favore della comunità scolastica.

ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA:

- a) attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale
- b) pulizia dei locali interni, comprese le palestre, ed esterni della scuola
- c) raccolta differenziata
- d) supporto nello studio di studenti con fragilità
- c) semplici compiti esecutivi a favore dell'ambiente scolastico
- d) attività di volontariato
- e) altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe

Art 26. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni ma non fino al termine dell'anno scolastico: la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
2. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni (nei casi meno gravi): Casi di recidiva, di atti e di comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità

scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

3. Non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato (nei casi più gravi). Si verifica nei casi di recidiva, di atti e di comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art 27. Denuncia

Ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura Penale, qualunque componente del personale scolastico che dovesse rilevare comportamenti che violano le norme del Codice penale è obbligato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria e darne comunicazione alla Dirigente. Di tali eventi si informeranno le famiglie e il consiglio di classe.

Quadro delle infrazioni e relative sanzioni

	Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Pubblicità Provvedimento
1	Uscita non autorizzata al cambio dell'ora, ritardato rientro in classe, abbigliamento non consono, ingressi posticipati (ritardi)	Docente e/o Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe	Nota disciplinare sul registro elettronico e richiamo formale; convocazione della famiglia In caso di reiterazione: ammonimento scritto e convocazione della famiglia; In caso di ulteriore reiterazione sospensione 1-5 giorni.	Comunicazione alla famiglia
2	Disturbo continuo e reiterato che non permette il regolare svolgimento delle lezioni	Docente e/o Dirigente scolastico	Nota disciplinare sul registro elettronico e richiamo formale; convocazione della famiglia	Comunicazione alla famiglia

		Consiglio di classe	In caso di reiterazione: 1-3 giorni di sospensione; in caso di ulteriore reiterazione: 4-7 giorni di sospensione.	
3	Offese e insulti verbali verso Dirigente Scolastico, docenti, studenti e personale Ata	Docente e/o Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	Nota disciplinare sul registro elettronico e sospensione da 1 a 15 giorni, esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche. Per successive reiterazioni: sospensione oltre giorni 15gg ed esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.	Comunicazione alla famiglia
4	Fumo in tutti gli ambienti di pertinenza della scuola	Docente incaricato o Dirigente scolastico Consiglio di classe	Alla prima infrazione nota e disciplinare e sanzione amministrativa; convocazione della famiglia In caso di reiterazione sospensione da 3 a 5 giorni oltre alla sanzione amministrativa. In caso di ulteriori reiterazioni sospensione da 5 a 15 giorni oltre alla sanzione amministrativa. Reiterazioni successive	Comunicazione alla famiglia

		Consiglio di Istituto	sospensione oltre 15 giorni e sanzione amministrativa.	
5	Uso del cellulare e di ogni altro eventuale dispositivo elettronico:	Docente e/o Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe Consiglio di Istituto	<p>Alla prima infrazione nota disciplinare sul registro elettronico e richiamo formale; convocazione della famiglia.</p> <p>In caso di reiterazione: 1-3 giorni di sospensione; in caso di ulteriori reiterazioni sospensione da 4 gg. a 10 gg.</p> <p>Per successive reiterazioni sospensione da 10 a 15 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.</p> <p>Reiterazioni successive sospensione oltre 15 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.</p>	<p>Comunicazione alla famiglia</p> <p>Comunicazione alla famiglia</p>
6	Registrazioni audio e/o riprese video di persone e/o cose in tutti gli ambienti scolastici.	Consiglio di classe	<p>Alla prima infrazione nota disciplinare da parte del docente e sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p>In caso di reiterazione: sospensione da 6 a 10 giorni.</p> <p>In caso di ulteriori</p>	Comunicazione alla famiglia

		Consiglio di Istituto	<p>reiterazioni sospensione da 7 a 15 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.</p> <p>Reiterazioni successive: sospensione oltre 15 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.</p>	
7	Pubblicazione e/o diffusione di registrazione audio e/o video in ambito scolastico lesive della dignità e dell'immagine delle persone oltre che dell'immagine dell'istituto.	<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p>	<p>Alla prima infrazione nota disciplinare e sospensione da 1 a 15 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.</p> <p>In caso di reiterazione: sospensione oltre 15 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.</p> <p>Si precisa che in base alla gravità dell'infrazione anche per un singolo evento può trovare applicazione un provvedimento disciplinare oltre i 15 giorni di sospensione e/o l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni e, nei casi più gravi, non ammissione</p>	Comunicazione alla famiglia

[illegible]

			<p>reiterazioni sospensione oltre 15 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.</p> <p>Si precisa che in base alla gravità dell'infrazione anche per un singolo evento può trovare applicazione un provvedimento disciplinare oltre i 15 giorni di sospensione e/o l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni e, nei casi più gravi, non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato</p>	
10	Furto di oggetti	<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p>	<p>Alla prima infrazione nota disciplinare del docente e sospensione da 1 a 15 giorni. Esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.</p> <p>In caso di reiterazione: sospensione oltre 15 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche.</p> <p>Si precisa che in base alla gravità dell'infrazione</p>	Comunicazione alla famiglia

			anche per un singolo evento può trovare applicazione un provvedimento disciplinare oltre i 15 giorni di sospensione e/o l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni e, nei casi più gravi, non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato	
11	Atti di bullismo lievi anche reiterati.	Docente, Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico	Azioni volte a riparare il danno causato e a promuovere la riflessione sul comportamento (es. lettere di scuse, attività in favore della comunità scolastica, lavori socialmente utili, elaborati critici).	Comunicazione alla famiglia
	Atti di bullismo di media gravità.	Docente, Dirigente Scolastico	Ammonizione: richiamo verbale o scritto (con annotazione sul registro) da parte del docente o del Dirigente Scolastico; convocazione della famiglia	Comunicazione alla famiglia
	Atti di bullismo gravi (violenza fisica o verbale, gravi molestie, denigrazione)	Consiglio di Classe	Sospensione breve (fino a 15 giorni)	

online).			
Atti di bullismo gravissimi, spesso configurabili come reato.	Consiglio di Istituto	Sospensione lunga (oltre 15 giorni)	
Condotta gravemente e reiteratamente ripetuta, che include atti di bullismo e cyberbullismo molto gravi	Consiglio di Istituto	Sospensione lunga (oltre 15 giorni) e non ammissione all'anno successivo o all'Esame di Stato Cinque in condotta	
Estrema gravità e impossibilità di reinserimento	Consiglio di Istituto	Trasferimento in altra sede per la permanenza di situazioni di pericolo o grave pregiudizio	
Atti che configurano un reato previsto dal Codice Penale.	Dirigente scolastico	Segnalazione all'autorità giudiziaria. Obbligo di denuncia o referto da parte del personale scolastico se il fatto costituisce un reato (es. lesioni, minacce gravi, diffamazione, cyberstalking).	
		Si precisa che in base alla gravità dell'infrazione anche per un singolo evento può	

			sospensione oltre 15 giorni e/o allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni e, nei casi più gravi, non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato	
14	Spaccio di sostanze stupefacenti	Consiglio d'istituto	Nota disciplinare da parte del docente e sospensione oltre 15 giorni e/o allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni e, nei casi più gravi, non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato Voto 5 in comportamento	Comunicazione alla famiglia
15	Molestie sessuali verbali e/o fisiche	Consiglio di classe Consiglio d'istituto	Nota disciplinare da parte del docente e sospensione da 1 a 15 giorni; esclusione dai viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche; Reiterazioni successive: sospensione oltre 15 giorni e/o allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle	Comunicazione alla famiglia

Art. 28. Applicazioni delle sanzioni

La recidiva dei comportamenti negativi di cui sopra costituisce un'aggravante di cui l'organo incaricato dell'applicazione della sanzione terrà debito conto.

1. Reiterate note disciplinari e richiami formali da parte della Dirigente Scolastica comportano la convocazione del consiglio di classe da parte del Coordinatore di classe per l'avvio di un procedimento disciplinare.
2. Ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, il personale della scuola è obbligato a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio commesso in ambito scolastico.
3. Le sanzioni possono essere applicate anche per comportamenti ed azioni avvenute in orario extracurricolare, durante le attività di Formazione scuola-lavoro, durante attività integrative, uscite didattiche o viaggi d'istruzione e in prossimità dell'edificio scolastico.
4. In caso di grave ed imminente pericolo per la comunità scolastica, il Dirigente Scolastico può disporre l'allontanamento cautelativo dello studente dalla scuola sino alla deliberazione dell'organo competente.

Art 29. Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare di accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti articoli è azione amministrativa regolata dai principi e le norme della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed è quindi ispirato ai principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.

Medesimi principi e norme devono applicarsi all'eventuale procedimento di impugnazione dei provvedimenti con cui sono state comminate le sanzioni disciplinari.

Art 30. Organi competenti

Il Consiglio di classe è competente ad erogare le sanzioni:

-che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

Il Consiglio d'Istituto è competente ad erogare:

-l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;

-l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale;

-la non ammissione all'esame di Stato.

I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto sono decisi dall'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Art 31. Svolgimento del procedimento disciplinare

1. Allo studente, e ai genitori se minorenne, viene notificata la contestazione di addebito con indicazione circostanziata dei fatti contestati.
2. Viene convocato l'organo competente a disporre le sanzioni per procedere l'audizione dello studente.
3. Gli organi competenti decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha facoltà di presentare prove o testimonianze.
4. Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa al provvedimento viene adottata a maggioranza assoluta. In caso di parità, il voto del Presidente della riunione vale doppio.

Art 32. Votazione

Alla votazione in merito alle sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di classe partecipano anche i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti, purché non coinvolti in prima persona nel procedimento.

Il voto relativo alle decisioni disciplinari del Consiglio di classe è segreto.

Non è consentita l'astensione.

Art 33. Motivazione del provvedimento

1. La Scuola ha il dovere di concludere il procedimento disciplinare mediante l'adozione di un provvedimento espresso anche se tale provvedimento non comporta l'adozione di alcuna sanzione.

2. Ogni provvedimento deve essere motivato. Nel provvedimento sanzionatorio devono essere specificati in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della sanzione e la scelta della sanzione irrogata.

Art 34. Provvedimento cautelativo

In caso di gravi inadempienze che rendano incompatibile in maniera assoluta la presenza dello studente in classe, il Dirigente scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente scolastico.

Art 35. Ricorso

Contro tutte le tipologie di sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione della loro irrogazione da chiunque ne abbia interesse all'apposito Organo di garanzia interno all'Istituto (art.5 c.2 DPR 249 - 24/06/98 - mod. dall'art. 2 D.P.R. 235 — 21/11/2007) e, per un'ulteriore impugnazione, all'Organo di garanzia regionale.

Art 36. Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia è così composto:

- Presidente: il Dirigente Scolastico
- un docente designato dal Consiglio d' Istituto
- uno studente rappresentante eletto dal Consiglio d' Istituto
- un genitore rappresentante eletto dal Consiglio d' Istituto
- un rappresentante del personale non docente eletto dal Consiglio d'istituto.

Devono essere previsti dei componenti supplenti, in quanto, ad eccezione del Dirigente Scolastico, non può far parte dell'organo di garanzia un componente dell'organo che ha irrogato il provvedimento.

L' Organo di Garanzia opera sulla base dell'art. 5 del DPR 235 del 21.11.07 resta in carica per due anni scolastici.

Art 37. Compiti dell'Organo di garanzia

All'organo di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni degli organi che hanno emanato una sanzione che preveda l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo delibera entro quindici giorni successivi al ricorso.

Art 38. Riunioni dell'Organo di garanzia

Le riunioni dell'Organo di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio di Istituto.

Art 39. Voto dell'Organo di garanzia

Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art 40. Sanzioni in sede d'Esame

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art.4 c.11 DPR 249 24/06/98 -mod. dall'art. 2 D.P.R. 235 — 21/11/2007).

Art 41. Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento di disciplina, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 5.11.2025 entra in vigore a decorrere dal 6.11.2025 annulla e sostituisce il regolamento vigente e costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Parabiago